



Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – chiusura temporanea della circolazione veicolare e pedonale di Via Casona dal civico n. 12/A al civico n. 16

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'intervento della Polizia Locale di Venezia - Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma, coadiuvata dai Vigili del Fuoco, effettuato in data 18/02/2024 dovuto alla fuga di gas proveniente dalla rete cittadina in via Casona angolo via Rucellai.

Rilevato di dover dar seguito alla valutazione dei Vigili del Fuoco di preservare la pubblica incolumità in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi nr. PG/2024/84329 del 19/02/2024.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

Visto il provvedimento del Sindaco nr. PG/2023/610507 del 22 dicembre 2023

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada").

ORDINA

in via Casona dal civico 12/A al 16 la sospensione temporanea alla circolazione veicolare in entrambe le corsie e pedonale lungo il marciapiede di levante, per tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza dei luoghi. E' inibita l'immissione in via Casona ai veicoli e ai pedoni provenienti da via Giovanni Rucellai.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale, gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini
(*) Firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82